

Bruxelles, 24 maggio 2018
(OR. en)

9261/18

Fascicoli interistituzionali:
2015/0287 (COD)
2015/0288 (COD)

JUSTCIV 122
CONSOM 152
DIGIT 105
AUDIO 40
DAPIX 155
DATAPROTECT 100
CODEC 833

NOTA

| | |
|----------------|---|
| Origine: | presidenza |
| Destinatario: | Consiglio |
| n. doc. prec.: | 8252/18, 8888/18 |
| n. doc. Comm.: | 15251/15, 13927/17 |
| Oggetto: | Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Dibattito orientativo |

I. INTRODUZIONE

Il 9 dicembre 2015 nell'ambito della sua "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"¹ la Commissione ha adottato due proposte di direttive relative al diritto contrattuale: una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (in prosieguo "direttiva sul contenuto digitale")² e una proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (in prosieguo "direttiva sulla vendita di beni")³.

¹ Doc. 8672/15.

² Doc. 15251/15.

³ Doc. 15252/15.

Nel giugno 2017 il Consiglio GAI ha adottato un orientamento generale concernente la direttiva sul contenuto digitale⁴. Nel novembre 2017 la commissione giuridica (JURI) e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo hanno adottato una posizione di negoziato e nel dicembre 2017 hanno avuto inizio i negoziati nell'ambito del trilatero. I negoziati sono stati molto costruttivi e sono stati compiuti notevoli progressi. Le principali questioni politiche in sospeso riguardano il trattamento di beni con contenuto digitale incorporato e i termini, in particolare il livello di armonizzazione del periodo di garanzia legale e la durata del termine per l'inversione dell'onere della prova.

Per quanto riguarda la proposta relativa alla vendita di beni, i colegislatori hanno precisato di voler evitare regimi diversi per la vendita a distanza e per quella "faccia a faccia" di beni. Nell'ottobre 2017 la Commissione ha modificato la sua proposta⁵ di conseguenza (in prosieguo la "direttiva modificata sulla vendita di beni"). Nel febbraio 2018 la commissione IMCO del Parlamento europeo ha adottato una posizione di negoziato sulla proposta modificata relativa alla vendita di beni. Nel maggio 2018 il Gruppo per le questioni di diritto civile (Diritto contrattuale) del Consiglio ha completato il primo esame della proposta modificata relativa alla vendita di beni.

Al fine di mantenere la dinamica positiva e assicurare ulteriori progressi sia sulla proposta relativa alla vendita di beni che sulla proposta relativa al contenuto digitale, è necessario definire orientamenti politici sull'interrelazione e sulla coerenza tra le due proposte e sul trattamento di beni con contenuto digitale incorporato ("beni intelligenti") in particolare.

La presidenza ha pertanto individuato i quesiti strategici riportati di seguito che, in questa fase, trarrebbero beneficio da un orientamento a livello politico al fine di preparare la strada ai notevoli progressi da compiere negli ulteriori lavori sulla proposta relativa alla vendita di beni.

⁴ Docc. 9901/17 + ADD 1.

⁵ Doc. 13927/17.

II. QUESITI PER IL DIBATTITO ORIENTATIVO

Si invita il Consiglio "Giustizia e affari interni", nella sessione del 4 e 5 giugno 2018, a tenere un dibattito orientativo sui seguenti quesiti, tenendo conto delle informazioni di base che figurano nell'allegato della presente nota:

1) Corpus unico di norme per tutti i beni di consumo

Tutti i beni di consumo dovrebbero essere disciplinati da un unico e stesso corpus di norme?

In caso affermativo e tenendo conto della posizione del Parlamento europeo, i ministri concordano

- a) che i beni con contenuto digitale incorporato o i servizi digitali ("beni intelligenti") dovrebbero essere disciplinati in maniera globale dalle norme in materia di vendita di beni e**
- b) che tali norme devono essere concepite in modo adattabile e neutro sul piano tecnologico al fine di essere lungimiranti e adeguate agli sviluppi futuri (nuovi tipi di beni)?**

2) Rimedi

Per quanto riguarda i rimedi a disposizione del consumatore in caso di difetto di conformità, le norme in materia di vendita di beni dovrebbero essere allineate agli elementi principali dell'approccio concordato dai legislatori nei negoziati di trilogia sulla proposta relativa al contenuto digitale?

3) Livello di armonizzazione/limiti

Il livello di armonizzazione per quanto riguarda la durata del periodo di garanzia legale previsto nella proposta relativa alla vendita di beni dovrebbe essere coerente con i compromessi raggiunti nell'orientamento generale del Consiglio concernente la proposta relativa al contenuto digitale per consentire la necessaria disponibilità volta a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori?

CONTESTO

1) Beni con contenuto digitale incorporato/servizi ("beni intelligenti")

1. Consapevole del fatto che sempre più beni di consumo dipendono da componenti digitali incorporati nei beni o che interagiscono con questi ("beni intelligenti"), il Consiglio ha attribuito grande importanza a tale questione essenziale dall'inizio dei negoziati sulla proposte relative alla direttiva sul contenuto digitale e alla direttiva sulla vendita di beni. Il Consiglio GAI del dicembre 2016⁶ ha svolto un dibattito orientativo iniziale sulla questione relativa a quali norme dovrebbero applicarsi al contenuto digitale incorporato nei beni.
2. L'orientamento generale relativo alla direttiva sul contenuto digitale, approvato dal Consiglio GAI del giugno 2017, esclude dal campo di applicazione il contenuto digitale che costituisce parte integrante di un bene ("contenuto digitale incorporato"). Il Consiglio ha pertanto confermato il suo punto di vista secondo cui le norme in materia di vendita di beni sarebbero più adeguate a detti prodotti e dovrebbero pertanto applicarsi sia al contenuto digitale sia al bene in cui esso è incorporato.
3. Il Parlamento europeo ha adottato una posizione diversa in merito a tale questione. Secondo la posizione del PE, il contenuto digitale incorporato in un bene dovrebbe essere disciplinato dalle norme della direttiva sul contenuto digitale mentre il bene stesso (l'hardware) in cui è incorporato il contenuto dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva sulla vendita di beni ("approccio scisso").
4. Le discussioni svoltesi finora in sede di Gruppo per le questioni di diritto civile (Diritto contrattuale) del Consiglio sulla proposta modificata relativa alla vendita di beni hanno confermato il chiaro desiderio degli Stati membri di mantenere la filosofia adottata nell'orientamento generale del giugno 2017 concernente la direttiva sul contenuto digitale, ossia che i beni con contenuto digitale incorporato dovrebbero essere disciplinati dalle norme in materia di vendita di beni.

⁶ Doc. 14827/16.

5. Inoltre le discussioni del Gruppo del Consiglio sembrano propendere verso una posizione del Consiglio leggermente adattata, che chiarisca che i servizi digitali, che hanno la stessa funzione del contenuto digitale incorporato e/o sono ugualmente strettamente collegati al funzionamento del bene, dovrebbero essere coperti dalle norme applicabili ai beni nello stesso modo del "contenuto digitale incorporato".
6. Recenti discussioni in seno al Gruppo del Consiglio hanno altresì confermato che è della massima importanza che gli Stati membri adottino una soluzione chiaramente definita che non lasci spazio all'incertezza riguardo a quali norme si applicherebbero al contenuto digitale incorporato nei beni ("beni intelligenti"). Si è ritenuto che l'"approccio scisso" della posizione del Parlamento europeo creerebbe il rischio di incertezza del diritto e problemi nell'applicazione pratica delle norme, in quanto potrebbe dare luogo a lunghe dispute sulla questione di sapere se il difetto si trova nel contenuto digitale o nell'hardware.
7. La maggior parte degli Stati membri ritiene che la certezza auspicata potrebbe essere meglio ottenuta se fosse applicato a tutti i beni un corpus unico di norme in materia di vendita di beni, indipendentemente dalla natura dei loro componenti (che potrebbe essere materiale, elettronica o digitale). Tale approccio ha il vantaggio di fornire chiarezza: tutti i beni, indipendentemente dal fatto che funzionino o meno sulla base di un contenuto digitale o di servizi digitali incorporati rientrerebbero nello stesso corpus di norme. Non sarebbe necessario effettuare una valutazione per determinare se, in un caso specifico, il difetto di conformità ha origine nel componente digitale o nell'hardware del bene, cioè il tipo di valutazione che potrebbe far sorgere lunghe dispute.
8. Questo approccio si basa sull'intendimento che, dal punto di vista del consumatore, i "beni intelligenti" sono comunque beni, indipendentemente dal fatto che contengano elementi digitali o altri componenti (materiali o digitali) altamente tecnologici. La principale preoccupazione dei consumatori è che i beni dovrebbero essere funzionali allo scopo per cui sono stati acquistati e che in caso di difetti/difetto di conformità essi possano rivolgersi al venditore per ottenere rimedi.

9. Si registra un'intesa comune nel Gruppo per le questioni di diritto civile (diritto contrattuale) del Consiglio sul fatto che le norme in materia di vendita di beni dovrebbero essere adattate nella misura necessaria a coprire le specificità degli elementi digitali nei "beni intelligenti" piuttosto che creare, nell'ambito delle suddette norme, un corpus distinto di norme per tale categoria di beni. Ciò garantirebbe che un regime unico si applicherebbe a tutti i beni di consumo, sia ai "beni intelligenti" che a quelli "convenzionali". Nelle discussioni in corso sulle disposizioni sostanziali della proposta relativa alla vendita di beni modificata, il Gruppo per le questioni di diritto civile (diritto contrattuale) del Consiglio pone pertanto l'accento sulla determinazione di quali aspetti delle norme sui beni devono essere adattati per garantire che possano tenere conto anche delle specificità dei beni con componenti digitali.
10. Saranno necessari ulteriori lavori a livello tecnico per trovare terminologia e definizioni appropriate per incorporare il suddetto concetto nelle norme e garantire che queste ultime siano tecnologicamente neutrali e sufficientemente adattabili per essere idonee ai futuri sviluppi (nuovi tipi di beni).
11. Tuttavia in questa fase sarebbe auspicabile ricevere orientamenti a livello politico che confermino che tale concetto dovrebbe essere la base dell'approccio da seguire nei lavori futuri per garantire che vengano fatti rapidi progressi nel prosieguo dei negoziati, e anche per inviare al Parlamento europeo un segnale positivo che è ferma intenzione del Consiglio regolamentare tutti i beni, inclusi i beni con "contenuti o servizi digitali incorporati" nelle norme in materia di vendita di beni, che è già la direzione delle attuali discussioni in seno al Gruppo del Consiglio.

2) Rimedi in caso di difetto di conformità nella proposta relativa alla vendita di beni

12. L'orientamento generale concernente la direttiva sul contenuto digitale approvato dal Consiglio GAI nel giugno 2017 riflette un compromesso tra gli Stati membri per quanto riguarda i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità. In base a tale compromesso il consumatore ha il diritto al ripristino della conformità del contenuto digitale (che corrisponde alla riparazione o sostituzione) e, a determinate condizioni, ha il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Tale approccio è stato accettato dal Parlamento europeo nel contesto dei negoziati di trilogia concernenti la proposta sul contenuto digitale.
13. Al fine di promuovere la coerenza tra il regime sulla fornitura di contenuto digitale o servizi digitali e quello sulla vendita di beni, una soluzione plausibile potrebbe essere utilizzare i compromessi raggiunti in merito alla proposta sul contenuto digitale - sia tra gli Stati membri che tra il Consiglio ed il Parlamento europeo - in modo da risolvere questioni simili nella proposta relativa alla vendita di beni modificata. Ciò contribuirebbe anche ai prossimi negoziati con il Parlamento europeo, in quanto l'attuale posizione di quest'ultimo sulla proposta relativa alla vendita di beni, votata nel febbraio 2018, segue un approccio molto simile a quello convenuto in merito alla proposta sul contenuto digitale.
14. Le discussioni in seno al Gruppo per le questioni di diritto civile (diritto contrattuale) del Consiglio hanno mostrato una tendenza verso l'allineamento delle norme in materia di vendita di beni alle norme sul contenuto digitale riguardo a questo aspetto, al fine di garantire la massima uniformità delle norme che si applicherebbero nella pratica in questi settori collegati molto strettamente. Avere lo stesso approccio per entrambe le direttive contribuirebbe anche ad assicurare che le norme di entrambe le direttive possano essere recepite nel diritto nazionale in modo coerente.
15. Gli orientamenti politici del Consiglio potrebbero indicare se le discussioni sulla proposta relativa alla vendita di beni modificata debbano continuare sulla base dei compromessi già trovati nella proposta sul contenuto digitale riguardo ai rimedi a disposizione dei consumatori. La direzione politica impartita dal Consiglio su tale questione non precluderebbe ulteriori discussioni in relazione agli aspetti della durabilità dei beni nel contesto dei rimedi per il consumatore.

3) **Periodo di garanzia legale previsto nella proposta relativa alla vendita di beni**

16. Le discussioni che hanno portato all'orientamento generale concernente la direttiva sul contenuto digitale proposta hanno mostrato che il livello di armonizzazione e la durata del periodo di garanzia legale sono state tra le questioni politiche più difficili per gli Stati membri. Sebbene la maggioranza degli Stati membri abbia adottato nel proprio diritto nazionale i limiti di tempo previsti nella direttiva 1999/44/CE, vari Stati membri sono andati al di là di tali norme e prevedono attualmente periodi di responsabilità più lunghi nel loro diritto nazionale.
17. Di conseguenza gli Stati membri hanno deciso allora di mantenere un'ampia flessibilità in merito alla responsabilità dell'operatore economico riguardante il contenuto digitale fornito nel quadro di una fornitura una tantum o una serie di forniture singole. L'orientamento generale del Consiglio prevede, mediante un'armonizzazione minima, che il periodo di garanzia legale non potrà essere inferiore a due anni, nel senso che gli Stati membri possono mantenere o introdurre periodi più lunghi. Pertanto, pur mantenendo il carattere generale di "piena armonizzazione" di altri elementi della direttiva, gli Stati membri si sono accordati sul grado di flessibilità necessario su tale questione specifica al fine di raggiungere un compromesso politico ed un livello elevato di protezione dei consumatori.
18. Poiché gli Stati membri devono affrontare questioni molto simili nelle discussioni in corso sulla proposta relativa alla vendita di beni, sarebbe utile per il prosieguo dei negoziati se il Consiglio potesse fornire orientamenti politici riguardo alla questione di sapere se i compromessi trovati nel suo orientamento generale concernente la proposta sul contenuto digitale potrebbero servire da base per i futuri lavori sulle disposizioni corrispondenti della proposta relativa alla vendita di beni.
